

FAQ

Rottamazione Cartelle

Qual e' l'obbiettivo di questa "sanatoria"?

Introdotta dal decreto fiscale (articolo 6, DI n. 193/2016, convertito con modificazioni nella legge n. 225/2016), la definizione agevolata riguarda i carichi affidati a Equitalia a partire dal 2000 e sino al 31 dicembre 2016.

L'agevolazione ovvero il pagamento della sorta capitale degli interessi legali e spese riscossione (senza sanzioni interessi di mora ed altre spese in 5 rate 70% Luglio-Settembre-Novembre 2017 / Aprile e settembre 2018 30%) riguarderà solo le somme residue mentre quelle versate a titolo di sanzione ed interessi di mora 4,13% non saranno rimborsate.

La domanda andrà presentata entro e non oltre il 21.04.17

Oggetto della rottamazione saranno anche le somme dovute in base ai ruoli dei tributi locali affidati alla riscossione di Equitalia o in proprio da parte dei Comuni o di altri soggetti concessionari attraverso la cosiddetta ingiunzione fiscale i cui provvedimenti sono stati notificati dal 2000 al 2016. In questo caso ricordiamo che le sanzioni per omessa o infedele denuncia possono arrivare rispettivamente al 100 % e al 200% della imposta evasa.


L'adesione dell'Ente dovrà essere pubblicata entro 30 giorni dalla emanazione con il dettaglio delle modalità di adesione:

- Numero delle rate;
- Modalità e termini di presentazione;
- Termine entro il quale l'Ente comunica al contribuente il conto a pagare.

Tributi interessati:

- ICI
- IMU
- TARES
- TARSU
- TARI
- Imposta sulla pubblicità
- Contravvenzioni stradali
- Tassa Occupazione suolo Pubblico

Il vantaggio di questa definizione consiste nell'azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora. La domanda, che va redatta sui modelli messi a disposizione da Equitalia, deve essere presentata entro la fine di aprile. Il pagamento del dovuto si effettua in un massimo di 5 rate, in scadenza a luglio, settembre e novembre 2017, nonché a aprile e settembre 2018. Molto rigorosa è la disciplina della decadenza dai benefici di legge.



Chi ha un contenzioso con Equitalia può comunque richiederla definizione agevolata?

Possono accedere alla rottamazione anche i contribuenti che hanno richiesto ed ottenuto la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo anche se decaduti (dal 22.10.15 la decadenza si verifica se non sono versate almeno 5 rate) semprechè in base al piano di rateizzazione pagheranno le rate in scadenza dal 01.10.16 fino al 31.12.16 quindi le rate devono essere state pagate entro l'anno.

Il debitore può definire anche solo una parte del debito complessivo. Ipotizzando che sia in corso una rateazione e che di questa si desideri rottamare una quota, va chiarito come viene rimodulata la rateazione per il carico residuo.

Nel caso di cartelle di pagamento o ruoli oggetto di contenzioso il contribuente potrà rinunciare alla causa ed accedere alla rottamazione.


La presentazione dell'istanza comporta il divieto di iniziare nuove attività esecutive. Quelle già in corso si fermano, fatte salve le eccezioni di legge.

L'interruzione è prevista per:

- Fermo amministrativo che si perfeziona decorsi 30 giorni dalla notifica del preavviso;
- Ipoteca legale prima della iscrizione presso la Conservatoria sempre 30 giorni dopo la notifica da parte di Equitalia;
- Pignoramento con istanza di adesione da presentare prima della vendita del bene all'asta;
- Pignoramento presso l'istanza di adesione va presentata prima del provvedimento con cui il giudice assegna il credito pignorato;

Tra queste, si segnala il caso dell'avvenuta notifica del pignoramento presso terzi a seguito della quale il terzo si è dichiarato debitore del soggetto iscritto a ruolo.

In tale eventualità, secondo Equitalia, il pignoramento prosegue e le somme introitate sono imputate a scomputo di quanto dovuto per la rottamazione.



Chi aderisce dovrà essere puntuale nei pagamenti visto che ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.L. 196/16 il mancato o parziale pagamento anche di una sola rata comporta la ripresa dei termini di prescrizione e decadenza per i carichi oggetto della riscossione restando le somme eventualmente versate acquisite a titolo di acconto sull'importo complessivamente dovuto perdendo ogni diritto alla dilazione.

La decadenza è esclusa in caso di lieve inadempimento dovuto a:

- insufficiente versamento per una frazione della rata non superiore al 3% e, in ogni caso, a € 10.000
- tardivo versamento della prima rata non superiore a 7 giorni.



Come funziona invece nel caso di pignoramento presso terzi?

Se il pignoramento è stato bloccato dal giudice è ammessa la definizione agevolata. Se non fosse stato ancora eseguito dal terzo basterà la presentazione della domanda per bloccarlo e sarebbe opportuno che fosse lo stesso debitore ad attivarsi verso il terzo.

Il versamento integrale delle somme di rottamazione comporta il venir meno *ex tunc* della procedura.

MDC assiste i cittadini nella compilazione del modulo al fine di evitare errori?

Attraverso gli oltre **100 sportelli** e sedi dislocate in 18 regioni, MDC **garantisce consulenza e assistenza** diretta a cittadini e consumatori, offrendo il sostegno di esperti e una tutela legale per le controversie con la P.A. e con i gestori dei servizi pubblici e privati.

